

REDDITOMETRO AUMENTO DEI COEFFICIENTI

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i **coefficienti del redditometro**: per gli anni 2006 e 2007, l'**aumento** dei coefficienti è del **47,9%** rispetto agli importi indicati nella tabella del 1992; nel precedente aggiornamento - avvenuto per il biennio 2004-2005 - l'aumento era stato del 42,4% (provvedimento 14 febbraio 2007, in G.U. 2 marzo 2007, n. 51).

Definizione di «redditometro»

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, il **redditometro** è uno strumento che permette all'Agenzia delle Entrate di **determinare in modo sintetico il reddito complessivo** attribuibile al **contribuente persona fisica** residente (soggetto IRPEF), in base ad alcuni **beni e servizi indicativi di capacità contributiva** (immobili, automobili, barche, etc.).

Redditometro (art. 38,
D.P.R. n. 600/1973)



Strumento che fornisce una prima **stima del reddito** sinteticamente attribuibile alla **persona fisica** in base alla sua **capacità contributiva**.

Redditometro: la logica

Il redditometro - strumento utilizzato per l'accertamento sintetico del reddito - ha una **logica** che può essere così sintetizzata: **ad ogni spesa sostenuta corrisponde un reddito**; di conseguenza, attraverso la valutazione e la stima di alcune spese connesse alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al soggetto, si può determinare indirettamente il reddito.

Indici di capacità contributiva



- navi ed imbarcazioni da diporto;
- automobili e gli altri mezzi di trasporto a motore;
- camper;
- aerei;
- cavalli e riserve di caccia;
- immobili (residenze principali e secondarie);
- spese per colf;
- assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, vita, infortuni);
- investimenti patrimoniali.

Redditometro: come è utilizzato

L'utilizzo del redditometro è regolato dall'art. 38, D.P.R. n. 600/1973, in base al quale l'ufficio - in presenza di elementi e circostanze di fatto certi - può determinare **sinteticamente** il reddito complessivo netto del contribuente, qualora si verifichi che il reddito presunto sia superiore al **25%** del reddito dichiarato e che tale scostamento sia consecutivo per **almeno due anni**.

L'**accertamento sintetico** ha luogo quando ricorrono le seguenti **condizioni**:



- il reddito accertabile determinato in base agli elementi indicatori di capacità contributiva si discosta da quello dichiarato per **almeno un quarto**;
- gli scostamenti si verificano **per due o più periodi d'imposta consecutivamente**;
- l'ufficio dispone di **elementi e circostanze di fatto certi**.

Per almeno 2 anni

→ reddito individuato con il redditometro > 25% rispetto al reddito dichiarato



Possibile **accertamento sintetico** del maggior reddito

Come si determina la capacità contributiva

Al fine di calcolare la capacità contributiva, è necessario considerare quali sono i beni e i servizi a disposizione del contribuente e in quale misura egli ne abbia la disponibilità.

Gli **importi** e i relativi **coefficienti** assegnati ai diversi beni elencati nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 (integralmente sostituita con il D.M. 19 novembre 1992) e aggiornati dal provvedimento 14 febbraio 2007, non devono essere necessariamente presi per intero,

bensì devono essere **proporzionalmente ridotti** in caso di:

- disponibilità in comune con altri soggetti (esclusi i familiari fiscalmente a carico);
- disponibilità non protrattasi per l'intero anno;
- uso promiscuo nell'ambito di lavoro autonomo o di impresa.

Esempio

Nel caso in cui un soggetto possieda al 100% una residenza secondaria che è messa a disposizione anche del fratello, il bene sarà **valutato pro-quota** ai fini del calcolo del reddito di entrambi.

Una volta individuato l'importo corrispondente al singolo bene, occorre moltiplicare tale importo per il coefficiente indicato nella tabella, ottenendo così il **valore reddituale**.

La procedura per la rideterminazione del reddito si articola nelle seguenti **fasi**:

1. vengono individuati gli **elementi indicatori** di capacità contributiva (autovetture, abitazioni, etc.), prevedendo per ciascuno la divisione in classi (a seconda della potenza, della cilindrata, dei metri quadrati, etc.);
2. per ciascuna classe è fissata (sulla base di valutazioni empiriche) la spesa (importo) connessa alla disponibilità del bene;
3. si attribuisce, quindi, un **importo reddituale** ad ogni bene indice di capacità contributiva e lo si moltiplica per il relativo «**coefficiente**» che indica la **propensione media al consumo**; in tal modo, sulla base delle informazioni fornite dal contribuente, si ottiene un «valore» che rappresenta una **stima del reddito** ascrivibile al medesimo, sulla base della disponibilità di un determinato bene. Pertanto, l'importo ottenuto, riferendosi alla disponibilità del bene per l'intero anno, dovrà essere **ragguagliato ai mesi di effettiva disponibilità**;
4. il risultato deve essere ridotto della percentuale di partecipazione alle relative spese da parte di terzi, diversi dai familiari a carico;
5. se il bene o servizio è **utilizzato promiscuamente** con l'**attività d'impresa** o di **lavoro autonomo**, l'importo dovrà essere ridotto della percentuale di uso relativa a tale attività;
6. i valori ottenuti, applicando gli importi e i coefficienti specificati nelle apposite tabelle ministeriali, vengono sommati ricorrendo al **metodo** definito della «**stratificazione attenuata**»;
7. i diversi valori sono ordinati in senso decrescente e vengono poi sommati in misura differenziata (dal 100% del valore più alto al 20% di ciascun valore successivo al quarto bene). Pertanto, i valori reddituali ottenuti si sommano usando i seguenti criteri:
 - a) il valore più elevato è considerato al 100%;
 - b) il secondo valore è ridotto del 40% e considerato al 60%;

- c) il terzo valore è ridotto del 50% e considerato al 50%;
- d) il quarto valore è ridotto del 60% e considerato al 40%;
- e) i valori successivi sono ridotti dell'80% e considerati al 20%.

I valori ottenuti non possono risultare, comunque, inferiori all'importo di base indicato nella tabella dei beni indice fornita dal Ministero. La sommatoria sopra descritta è il «**reddito complessivo netto presunto**» ed esprime soltanto una parte del reddito attribuibile al contribuente, ossia la quota determinabile in base ai **consumi**;

8. si stima, poi, la quota di reddito prodotta dal **risparmio** e determinata sulla base degli **incrementi patrimoniali** verificatisi nell'arco di 5 anni, a partire da quello in cui si manifesta l'incremento e nei quattro precedenti. In pratica, è stabilito che la quota di incremento patrimoniale attribuibile all'anno oggetto di accertamento sintetico è pari ad 1/5 degli investimenti effettuati. Pertanto, al reddito complessivo netto presunto calcolato si dovrà aggiungere l'importo di 1/5 degli eventuali incrementi patrimoniali sostenuti con redditi conseguiti, in **quote costanti**, nell'anno e, presuntivamente, nei 4 precedenti;
9. il risultato così ottenuto dovrà essere confrontato con il reddito effettivo del contribuente, per verificare se lo scostamento tra i due valori supera il 25%.

La prova contraria del contribuente

Il contribuente ha diritto di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da:

- smobilizzi patrimoniali;
- redditi esenti;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- redditi soggetti a tassazione separata;
- redditi prodotti da altri soggetti componenti il nucleo familiare.

L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono, inoltre, risultare da **idonea documentazione** (art. 38, D.P.R. n. 600/1973).

Redditometro 2006-2007: adeguamento dei valori

I valori utilizzati dall'Agenzia delle Entrate per rettificare, in modo sintetico, il reddito complessivo netto dichiarato dal contribuente nelle diverse annualità sono stati aggiornati di volta in volta con diversi provvedimenti.

Facendo un semplice *excursus* storico, si riportano di seguito i diversi provvedimenti con i quali si è provveduto all'aggiornamento delle tabelle.

I provvedimenti adottati per i nuovi valori		
Periodi d'imposta 1994 e 1995	→	art. 1, D.M. 29 aprile 1999
Periodi d'imposta 1996 e 1997	→	art. 2, D.M. 29 aprile 1999
Periodi d'imposta 1998 e 1999	→	D.M. 21 settembre 1999
Periodi d'imposta 2000 e 2001	→	provvedimento 7 gennaio 2005
Periodi d'imposta 2002 e 2003	→	provvedimento 5 aprile 2005
Periodi d'imposta 2004 e 2005	→	provvedimento 17 maggio 2005
Periodo d'imposta 2006	→	provvedimento 14 febbraio 2007

Con il citato provvedimento 14 febbraio 2007, per gli anni 2006 e 2007 sono stati aumentati i coefficienti per la determinazione del reddito.



Novità in arrivo

Attualmente, il redditometro è in fase di rielaborazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. È allo studio, infatti, una **nuova versione telematica** che eliminerà alcuni vecchi indicatori (come le roulettes, i cavalli e le riserve di caccia) e punterà, invece, su nuove «spese certe» (come quelle sostenute per l'assicurazione sulla vita o per l'affitto mensile della casa). Inoltre, il redditometro sarà elaborato in base alle ultime dichiarazioni telematiche e, terrà conto:

- del **numero dei componenti della famiglia**;
- dell'**ubicazione territoriale** del luogo di **residenza**.

In base a questi due fattori, cambieranno probabilmente le modalità di calcolo delle spese e verrà ridotta la «**soglia di garanzia**», cioè lo scostamento considerato possibile tra reddito dichiarato e reddito calcolato dal redditometro (oggi 25%).